

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 8 e 7-A

Relazione orale

(Relatore DANZI)

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002

PER LA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (*Doc. XXII, n. 8*)

**d'iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE,
FLORINO, SPECCHIA, MASSUCCO, CURTO, MUGNAI,
SEMERARO, BONATESTA, CONSOLO, BONGIORNO, MENARDI e
VALDITARA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2001

E PER LA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (*Doc. XXII, n. 7*)

d’iniziativa dei senatori MANZIONE, TOIA, FABRIS, LAURIA, VERALDI, BAI DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, DETTORI, LAVAGNINI, VALLONE, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI, SOLIANI, GIARETTA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, COLETTI, COVIELLO, D’ANDREA, DENTAMARO, FILIPPELLI, FORMISANO, MAGISTRELLI, MONTAGNINO, MONTICONE, RIGHETTI, RIGONI, PEDRINI e TREU

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2001

*della quale la Commissione propone l’assorbimento
nel Doc. XXII, n. 8*

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Proposta di inchiesta parlamentare, testo d’iniziativa dei senatori Demasi ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	5
Proposta di inchiesta parlamentare, testo d’iniziativa dei senatori Manzione ed altri	»	10

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

26 febbraio 2002

La Commissione, esaminati i documenti e gli emendamenti ad essi riferiti esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia che l'emendamento 2.1 al *Doc. XXII*, n. 8, ipotizzando una composizione dell'istituenda Commissione d'inchiesta che non richiama il principio della rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, appare in contrasto con l'articolo 162, comma 3, del Regolamento del Senato e con l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DEMASI ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi nella notte tra il 15 e 16 dicembre 2001 nei prefabbricati destinati all'accoglienza dei portatori di *handicap* e sulle cause dei ritardi della riorganizzazione e dell'adeguamento dei servizi ospedalieri e sul territorio forniti dalla Azienda sanitaria locale (ASL) SA/2.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le responsabilità di amministratori locali, operatori sanitari e parasanitari, rappresentanti del distretto sanitario e della ASL SA/2, nonché di quanti altri – a qualsiasi titolo – abbiano concorso alla creazione delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo dell'incendio di cui al comma 1 ed il tragico bilancio di vittime che ne è seguito;

b) accertare lo stato di applicazione delle norme vigenti in materia di assistenza ai disabili ed – in particolare – ai portatori di *handicap* mentali, da parte della ASL SA/2 e, per quanto di competenza, della regione Campania;

c) **accertare lo stato dei progetti di riqualificazione ospedaliera e del territorio**

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

soppressa

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Demasi ed altri*)

della provincia di Salerno, la destinazione dei fondi assegnati a tali scopi e l'effettivo impiego di essi in opere migliorative;

d) accertare l'esistenza di disposizioni impartite dalla regione Campania o da altre istituzioni a seguito di accertata inidoneità e mancanza di sicurezza delle strutture utilizzate per l'assistenza ai degenti e lungodegenti affetti da patologie mentali;

e) svolgere indagini per accertare la qualità ed il tipo di assistenza assicurata ai ricoverati nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nei prefabbricati di S. Gregorio Magno, nonché il grado di qualificazione del personale assegnato ai turni notturni e diurni dal responsabile della struttura;

***f)* proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per una più corretta ed incisiva iniziativa delle regioni e degli enti locali finalizzata alla rimozione di tutte le cause di disfunzioni dei servizi sanitari sui territori di competenza delle ASL.**

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica;*

d) *identica;*

soppressa

3. La Commissione conclude i propri lavori entro **novanta giorni** dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi **trenta** giorni.

4. *Identico.*

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da **sedici** senatori, **oltre il Presidente**, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Demasi ed altri*)

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge **il Presidente**, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

Identico

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Demasi ed altri*)

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

Identico

Art. 6.

(Organizzazione interna)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Demasi ed altri*)

dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti, ai quali possono essere delegati singoli atti o specifiche «inchieste», con il compito di riferire alla Commissione stessa.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'iniziativa dei senatori Manzione ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità, ad ogni livello, del grave incidente avvenuto nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno, dovuto al violento incendio che ha provocato la morte di diciannove persone, in parte affette da disturbi neuro-psichici, tutti ricoverati nella Struttura intermedia riabilitativa (SIR), gestita dal Dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria locale SA-2 di Oliveto Citra;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano la sicurezza degli istituti di ricovero ed assistenza dei disabili psichici e degli anziani, pubblici e privati, sull'intero territorio nazionale;

c) verificare altresì quale sia l'attuale consistenza delle strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato;

d) verificare se, relativamente alle strutture di cui alla lettera *c)*, sussistano concrete ipotesi di pericolo per la pubblica incolu-

mità, anche collegate all'eventuale esistenza di amianto.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini, alle audizioni ed agli altri esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano agli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copie degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e

grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

